# Criteri internazionali di tassazione dei redditi

### Principi di tassazione internazionale dei redditi: principio di residenza

Principio di residenza: i redditi vengono tassati dallo Stato di residenza del percettore, siano essi prodotti nel proprio territorio oppure all'estero

Tassazione del reddito mondiale

### Principi di tassazione internazionale dei redditi: principio di residenza

i redditi percepiti all'estero (R<sub>f</sub>) sono tassati nel paese di residenza del percettore, alla stessa aliquota (t<sub>h</sub>) a cui sono tassati i redditi di origine interna (R<sub>h</sub>):

$$R_h (1-t_h)$$

$$R_f (1-t_h)$$

Perché si realizzi è necessario poter accertare i redditi esteri

### Principi di tassazione internazionale dei redditi: principio della fonte

Principio di fonte: i redditi vengono tassati dallo stato sul cui territorio sono stati prodotti, siano essi di pertinenza di residenti oppure di non residenti

### Principi di tassazione internazionale dei redditi: principio della fonte

i redditi percepiti all'estero (R<sub>f</sub>) sono tassati nel paese fonte con aliquota t<sub>f</sub>, mentre i redditi di origine interna (R<sub>h</sub>) sono tassati con aliquota nazionale (t<sub>h</sub>)

$$R_h (1-t_h)$$

$$R_f (1-t_f)$$

I capitali tendono a muoversi dove le aliquote sono più basse: c'è incentivo alla concorrenza fiscale...

### Residenza e Fonte

- Indichiamo con i un individuo residente nel paese I e con Y i<sub>J</sub> il reddito prodotto nel paese J da un individuo residente nel paese I
- Si considerano due individui (a e b) e due paesi (A e B): in riga si legge la residenza del contribuente, in colonna lo Stato della fonte del reddito

### Residenza e Fonte

**Tabella 4.1** Residenza e fonte.

		Fonte	
		A	В
Residenza	a	$Y_A^a$	$Y_B^a$
	b	$Y_A^b$	$Y_B^b$

### Residenza

- La base imponibile, <u>per ciascun paese</u>, secondo il <u>principio della residenza</u>
- (Imp<sup>PR</sup><sub>A</sub> Imp<sup>PR</sup><sub>B</sub>), è data dalla somma di riga:

$$Imp_A^{PR} = Y_A^a + Y_B^a$$

$$Imp_B^{PR} = Y_A^b + Y_B^b$$

### **Fonte**

- La base imponibile, <u>per ciascun paese</u>, secondo il <u>principio della fonte</u>
- (Imp<sup>PF</sup><sub>A</sub> Imp<sup>PF</sup><sub>B</sub>), è data dalla somma di colonna:

$$Imp_A^{PF} = Y_A^a + Y_A^b$$

$$Imp_B^{PF} = Y_B^a + Y_B^b$$

### Residenza

 Il criterio della residenza si adatta alle imposte personali, che presuppongono la ricostruzione in capo al soggetto passivo del reddito complessivo, ottenuto come somma di ogni componente, di qualsiasi fonte e natura (reddito entrata)

### **Fonte**

 Il criterio della fonte privilegia invece il dato obiettivo della produzione di reddito sul territorio statale e richiama la filosofia della tassazione di natura reale del reddito prodotto

- Nel campo delle imposte dirette, a differenza che in quello delle indirette, non esiste un accordo mondiale sui principi di tassazione
- Gli Stati tendono, in linea generale, ad ampliare al massimo la propria sovranità fiscale: applicano ai residenti il principio della residenza e ai non residenti il principio della fonte

 La combinazione del criterio della residenza per i residenti e di quello della fonte per i non residenti comporta che i redditi prodotti all'estero siano sistematicamente tassati due volte

 In relazione al caso dei due paesi abbiamo:

$$Imp_A^{PR+PF} = Y_A^a + Y_B^a + Y_A^b$$

$$Imp_{B}^{PR+PF} = Y_{B}^{b} + \widehat{Y_{A}^{b}} + \widehat{Y_{B}^{a}}$$

- I redditi prodotti all'estero (Y<sup>a</sup><sub>B</sub> e Y<sup>b</sup><sub>A</sub>) sono colpiti sia dal paese A sia dal paese B
- Si tratta di un grave difetto dell'attuale assetto dei sistemi impositivi sul piano mondiale: penalizzando sistematicamente l'investimento all'estero si provoca una distorsione nell'allocazione internazionale delle risorse

### Residenza e Fonte: Italia

In relazione all'IRPEF l'art. 2 c. 1 del T.U.I.R stabilisce che:

 soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato

mentre l'art. 3 c. 1 dice che:

 l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato

### Residenza e Fonte: Italia

#### In relazione all'IRES l'art. 73 stabilisce che:

- Sono soggetti passivi dell'imposta sia i residenti (società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali) sia i non residenti (società ed enti di ogni tipo)
- l'imposta si applica per i residenti sul reddito complessivo, ovunque prodotto, mentre per i non residenti soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato

I correttivi sono misure tese ad attenuare o ad eliminare la doppia tassazione dei redditi prodotti all'estero

- 1. Correttivi concessi dai singoli Stati ai propri residenti su base unilaterale
- 2. Correttivi regolati da accordi tra Stati, (trattati contro la doppia imposizione) finora su base bilaterale (non si è ancora pervenuti ad un trattato multilaterale)

Esenzione dei redditi prodotti all'estero:

- Con tale sistema il paese di residenza tassa il reddito prodotto nel paese di residenza, mentre il reddito prodotto all'estero è tassato dai paesi esteri
- Se tutti i paesi esentassero i redditi prodotti all'estero, il risultato pratico sarebbe lo stesso di una applicazione generalizzata del principio della fonte

Credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero:

- Con tale sistema il paese di residenza consente al titolare di un reddito prodotto all'estero di detrarre dall'imposta dovuta sul reddito complessivo quanto è stato pagato allo stato della fonte
- In genere si stabilisce un limite massimo al credito fatto pari all'imposta che nello stato di residenza grava sul reddito prodotto all'estero ia dei tributi\_Polin

In termini formali, di regola il limite massimo del credito di imposta sui redditi prodotti all'estero è determinato:

dove T<sup>r</sup> è l'Imposta totale dovuta nel paese di residenza; Y<sup>C</sup> è il reddito complessivo; Y<sup>e</sup> il reddito prodotto all'estero

Indicando con T<sup>e</sup> l'imposta definitivamente pagata all'estero, il credito di imposta effettivamente goduto risulta:

- CIre =Te se Te ≤ max CIre
- Clre =Tr (Ye/Yc) se Te> max Clre, i redditi prodotti all'estero scontano, nonostante il credito, un'imposta superiore a quella che avrebbero sopportato se prodotti nel paesi di residenza

Deducibilità delle imposte pagate all'estero:

- Con tale sistema l'imposta si applica sul reddito complessivo al netto dell'imposta pagata all'estero
- Il risparmio d'imposta è contenuto ed è pari all'aliquota marginale che grava sul reddito del contribuente nel paese di residenza moltiplicata per l'imposta pagata all'estero

### Rischio doppia tassazione: correttivi italiani

L'Italia adotta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero sia in sede IRPEF sia in sede IRES, con un limite massimo definito nel modo precedentemente illustrato

Nel 2008 erano in vigore 80 convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia contro le doppie imposizioni. Esse riguardano tutti i paesi membri dell'UE e tutti i membri dell'Ocse ad esclusione dell'Islanda

La tabella riporta le ritenute massime applicabili dall'Italia secondo le convenzioni stipulate con alcuni paesi.

Paesi	Dividendi <sup>1</sup>	Interessi <sup>2</sup>	Royalties <sup>3</sup>
Australia	15	10	10
Canada	15	0 / 15	0 / 10
Francia <sup>4</sup>	5 / 15	0 / 10	0/5
Germania <sup>4</sup>	10 / 15	0 / 10	0/5
Giappone	10 / 15	10	10
Regno Unito <sup>4</sup>	5 / 15	0 / 10	8
Svezia <sup>4</sup>	10 / 15	0 / 15	5
USA	5 / 10 / 15	15	5/8/10

FONTE: Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.gov.it).

NOTE: In base all'art. 10, comma 2 del modello OCSE la ritenuta sui dividendi non dovrebbe eccedere: il 5% in caso di partecipazioni dirette inferiori al 25%; il 15% negli altri casi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In base all'art. 11, c. 2 del modello OCSE la ritenuta sugli interessi non dovrebbe eccedere il 10%.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In merito alle royalties, l'art. 12 del modello OCSE non prevede nessun tetto massimo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nei confronti dei paesi dell'Unione Europea, qualora ricorrano i requisiti previsti dalle direttiva 90/435/CEE "società madre e figlie" e 2003/49/CE "interessi e royalties (e successive modifiche) la ritenuta non è applicata.

Si considerino due paesi, A e B, che tassano i residenti sul reddito mondiale e i non residenti sul reddito prodotto nel proprio territorio. In un determinato periodo d'imposta un contribuente, residente nel paese A, ha percepito un reddito complessivo di 5000, di cui 3000 (YA) prodotti nel paese A e 2000 (YB) nel paese B.

Calcolare il credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero, riconosciuto al contribuente del paese A, qualora questo applichi la regola prevista in Italia dall'art. 165 del TUIR, nelle due seguenti ipotesi alternative:

nel paese A l'imposta sul reddito è progressiva per scaglioni con la struttura di seguito riportata, mentre nel paese B è proporzionale con aliquota del 20%;
 Scaglioni Aliquote %

da a
0 1.000 10%
1.001 2.000 20%
2.001 oltre 30%

2. ferma restando l'imposta del paese B, anche nel paese A l'imposizione sul reddito è proporzionale con aliquota del 15%.

In quale delle due ipotesi l'imposta complessivamente pagata è maggiore?

3. Si calcoli l'imposta complessiva pagata dal contribuente nel caso il sistema tributario del paese A preveda l'esenzione dei redditi prodotti all'estero e la deducibilità delle imposte pagate all'estero

1) Nella prima ipotesi l'imposta sul reddito del paese A si calcola applicando le aliquote per scaglioni:

$$T^{A} = 1.200$$

L'imposta pagata all'estero è:

$$T^{B} = 2.000*20\% = 400$$

Il limite massimo al credito d'imposta è dato da:

$$T^{A}(Y^{B}/(Y^{A}+Y^{B}))=1.200*(2.000/5.000)=480$$

L'imposta pagata nel paese B non supera dunque il limite massimo e viene interamente coperta dal credito d'imposta nel paese A:

$$T^{B} = CI^{re} = 400$$

L'imposta totale risulta:

$$T^{A} - CI^{re} + T^{B} = 1200 - 400 + 400 = 1200$$

2) Nella seconda ipotesi l'imposta nel paese A è:

$$T^A = 5.000*15\% = 750$$

Il limite massimo a credito di imposta è:

750\*(2.000/5.000)=300

inferiore all'imposta pagata nel paese B, pari a 400.

Il credito sarà dunque:

$$CI^{re} = 300 < T^{B} = 400$$

Per l'importo

$$T^{B}-CI^{re} = 100$$

l'imposta pagata all'estero rimane a carico del contribuente (doppia imposizione).

l'imposta totale risulta quindi:

$$T^{A} - CI^{re} + T^{B} = 750-300+400=850$$

Quando, come nel primo caso, il credito copre l'intera imposta estera, il risultato è l'applicazione del principio della residenza.

Quando invece, come nel secondo caso, l'imposta estera eccede il credito, si sovrappongono principio della residenza e della fonte con conseguente (parziale) doppia imposizione.

Il carico fiscale complessivo nelle due ipotesi è dato da:

Prima ipotesi		Seconda ipotesi
TA	1.200	750 +
TB	400	400 +
TA+TB	1.600	1.150 =
Clre	400	300 -
$(T^A+T^B)-CI^{re} 1.200 >$		850 =

L'imposta complessiva è maggiore nella prima ipotesi, nonostante nella seconda si abbia doppia imposizione.

3) Qualora lo stato A preveda il sistema dell'esenzione l'imposta complessiva risulta:

$$T^{A} + T^{B} = 500+400=900$$
  
 $T^{A} = 1000*0.1+2000*0.2=500$ 

 in caso di deducibilità dell'imposta estera, invece, otteniamo:

$$Y^A + Y^B - T^B = 5000 - 400 = 4600$$

Applicando gli scaglioni di imposta sul reddito complessivo in A risulta:

T<sup>A</sup> =1000\*0.1+2000\*0.2+1600\*0.3=980

L'imposta complessiva è:

980+400